

**ACCORDO SUCCESSIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 21, COMMA 5 E 45,  
COMMA 6, DEL CCNL DEL COMPARTO AZIENDE SOTTOSCRITTO IL 5  
APRILE 1996**

Premesso che l'art. 21, comma 5, del CCNL del comparto del personale delle Aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo rinvia ad un accordo successivo il completamento della disciplina contrattuale di tutti gli istituti relativi all'orario di lavoro, nel rispetto della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e del d.lgs. n. 29 del 1993; che, inoltre, ai sensi dell'art. 72, comma 3, del medesimo CCNL, tale accordo non può comportare costi aggiuntivi, nè altri oneri a carico delle parti;

ritenuto che, in relazione a particolari esigenze di servizio, possono essere adottate ulteriori tipologie di orario anche non individuate dal citato CCNL, per le quali deve essere prevista una specifica disciplina;

tenuto conto che la peculiarità istituzionale e organizzativa delle amministrazioni presenti nel comparto rende necessario prevedere una contrattazione a livello aziendale degli istituti relativi all'orario di lavoro e che all'interno di ciascuna Azienda possono coesistere diverse tipologie di orario, anche al fine di potenziare e migliorare la qualità dei servizi da erogare agli utenti;

visto l'art. 45, comma 6, del CCNL che per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco rimette ad un accordo successivo la verifica della possibilità di modificare all'interno delle turnazioni le modalità di recupero dell'incremento delle prestazioni richieste;

le parti concordano quanto segue:

## Art. 1

1. In attuazione dell' art. 21, comma 5, del CCNL verranno definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale presso ciascuna Azienda o Amministrazione autonoma del comparto i seguenti istituti relativi all'orario di lavoro:

- ulteriori tipologie di orario rispetto a quelle previste dall'art. 21, comma 3, del CCNL;
- recuperi e ritardi;
- intervallo mensa;
- reperibilità.

## Art. 2

1. Ai sensi degli artt. 8, 9 e 21, comma 2, del CCNL, la disciplina relativa all'articolazione dell'orario di servizio e di lavoro rimane definita, a seguito di informazione, in sede di esame congiunto effettuato da ciascuna Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali.

2. Nel determinare l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale devono essere opportunamente valutate specifiche esigenze del personale, per motivazioni adeguatamente documentate. Vanno inoltre tenute in considerazione le proposte formulate dai Comitati per le Pari Opportunità, istituiti presso ciascuna Azienda.

## Art. 3

1. Per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a termini dell'art. 45, comma 6 del CCNL, le parti, a seguito dell'incremento delle dotazioni organiche, hanno accertato la possibilità di modificare all'interno delle turnazioni le modalità di recupero dell'incremento delle prestazioni richieste in relazione al numero dei turni diurni e notturni, di cui allo stesso articolo, comma 3, lett. b) e c) del CCNL.

2. Le nuove modalità di recupero dell'incremento delle prestazioni di cui al precedente comma vengono individuate in sede di contrattazione decentrata aziendale, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto quelli previsti dal CCNL. Tali nuove modalità verranno applicate a partire dalla data di stipula dell'accordo decentrato.



## DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti riconoscono l'esistenza di un problema relativo all'erogazione di buoni pasto al personale del comparto Aziende e si impegnano ad affrontarlo in successivi incontri, da avviare entro il 10 novembre p.v.